

Comune di Serra San Bruno
Calabria



*Regolamento per l'utilizzo di
volontari nei servizi comunali*

approvato con deliberazione di C.C. n. 11 del 11.06.2008

Art. 1 – Istituzione

Il Comune di Serra San Bruno, ritenendo importante per la qualificazione dei propri servizi l'apporto dei cittadini, ne favorisce la partecipazione in forma volontaria attraverso le norme contenute nel presente regolamento.

Art. 2 – Stato giuridico dei volontari

Le attività oggetto del presente Regolamento rivestono carattere di occasionalità, non essendo i volontari vincolati da nessun obbligo di prestazioni lavorative con l'Amministrazione Comunale.

Tale attività deve rivestire il carattere della complementarietà occasionale e deve mantenere il requisito della non obbligatorietà per l'addetto, in quanto il volontario disponibile non dovrà ritenersi vincolato ad un preciso obbligo di prestazione lavorativa.

La collaborazione dei volontari nei servizi del Comune in nessun caso può costituire condizione o presupposto per essere sostituiva di mansioni proprie del personale dipendente.

L'effettuazione di attività di volontariato non può mai assumere le caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato, né può essere considerato titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura.

L'Amministrazione Comunale si impegna inoltre a promuovere ogni possibile momento e occasione di confronto tra il volontariato organizzato e i singoli volontari, affinché questi ultimi possano accogliere le complesse e ricche sollecitazioni offerte dalla vita associativa.

Art. 3 – Presentazione delle domande

Possono essere ammessi a prestare la propria opera di volontariato nei servizi comunali i residenti nel Comune di Serra San Bruno e non, nonché le persone che si trovano in condizioni sociali particolarmente meritevoli di attenzione introdotti e seguiti da assistenti sociali.

I volontari devono possedere l'idoneità psicofisica all'incarico, oltre agli eventuali requisiti richiesti in relazione al servizio di impiego.

I soggetti interessati a svolgere attività di volontariato nei servizi del Comune di Serra San Bruno dovranno presentare, agli Uffici Comunali, domanda nel modulo pre-stampato.

Art. 4 – Albo comunale dei volontari

Presso l'Ufficio Segreteria è istituito l'Albo comunale dei volontari a cui sono iscritti tutti i cittadini che abbiano presentato la richiesta e siano stati considerati idonei.

Art. 5 – Elenchi di disponibilità

I Responsabili dei Servizi Comunali presso i quali i volontari chiedono di prestare la loro opera possono invitare il richiedente ad un colloquio per acquisire maggiori elementi ai fini della valutazione dell'istanza e per verificare le predisposizioni e le attitudini individuali in relazione ai servizi verso i quali è stata espressa preferenza da parte del volontario.

Nel caso in cui il numero dei volontari disponibili ad una determinata attività fosse superiore a quello richiesto, a cura del responsabile del servizio verrà valutata la possibilità, anche temporanea, di diminuire le giornate dei singoli volontari per consentire l'accesso ad un numero superiore di soggetti richiedenti.

I Servizi che intenderanno avvalersi dell'opera dei volontari per progetti specifici, anche di breve durata, devono segnalare la richiesta al Servizio Personale.

Gli inserimenti di volontari invalidi, **o di quelli che si trovano in particolari condizioni sociali** sono concordati con l'assistente sociale, che contribuisce altresì all'individuazione delle attività da espletare.

Art. 6 – Modalità di svolgimento delle attività

All'inizio delle attività il Responsabile predispone di comune accordo con i volontari il programma operativo per la realizzazione delle attività stesse.

I volontari si attengono alle disposizioni convenute con il responsabile per quanto riguarda le modalità di svolgimento delle attività e l'uso degli strumenti a ciò necessari.

I responsabili dei servizi ai quali i volontari sono assegnati organizzano e gestiscono le loro attività.

Ogni servizio stila mensilmente gli elenchi dei volontari a cui sono affidati incarichi, indicando per ognuno le relative competenze e segnalando eventuali cessazioni di prestazioni d'opera.

Tali elenchi sono quindi trasmessi al Servizio Personale per consentire la puntuale gestione degli stessi. Per garantire la necessaria programmazione delle attività, i volontari devono impegnarsi affinché le prestazioni siano rese con continuità, per il periodo preventivamente concordato, pur mantenendo il carattere occasionale del rapporto; i volontari si impegnano a dare tempestiva comunicazione, al responsabile del Servizio presso cui prestano la propria opera, delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

L'Amministrazione è tenuta a comunicare tempestivamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività.

I volontari impegnati sono provvisti, a cura dell'Amministrazione stessa, di cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza.

Art. 7 – Compensi e rimborsi

L'attività dei singoli volontari non può essere retribuita dall'Amministrazione Comunale, né da eventuali singoli beneficiari dell'attività.

Ai volontari sono rimborsate le eventuali spese sostenute in relazione all'attività svolta. Le medesime spese per avere diritto al rimborso devono essere preventivamente autorizzate dal responsabile del servizio interessato e debitamente documentate. In assenza di autorizzazione preventiva, nei casi di indifferibilità e urgenza della spesa, il responsabile del servizio interessato valuta la possibilità del rimborso in ordine alla pertinenza e coerenza della spesa medesima con l'attività di volontariato svolta.

Art. 8 – Coperture assicurative

Tutti coloro che prestano la propria opera per attività di volontariato nei servizi del Comune sono assicurati, a spese proprie, contro i rischi di infortunio in cui potrebbero incorrere, in servizio o in itinere, nonché contro i rischi di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle mansioni loro affidate.

E' cura dei responsabili dei Servizi informare i volontari sul contenuto delle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e sull'utilizzo dei Dispositivi di protezione individuali.

Art. 9 – Cessazione dell'attività

I volontari sono cancellati dagli elenchi:

1. per loro espressa rinuncia
2. per accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'iscrizione
3. per gravi negligenze nello svolgimento delle attività, risultanti da comunicazione scritta del responsabile del Servizio o da parte degli utenti delle prestazioni
4. per ripetuto ed immotivato rifiuto a svolgere attività per le quali hanno dichiarato disponibilità.

I volontari debbono a dare tempestiva comunicazione al Comune di eventuale rinuncia alla prosecuzione dell'esperienza di volontariato.

Art. 10 – Ambiti di utilizzo delle prestazioni di volontariato

I servizi nei quali si ritiene di poter prevedere l'esplicazione delle attività socialmente utili sono indicativamente:

1. collaborazione presso gli edifici scolastici allo scopo di tutelare la sicurezza dei ragazzi all'entrata ed all'uscita da scuola e assistenza sullo scuolabus;
2. compiti di piccola manutenzione degli uffici pubblici e del verde pubblico per consentirne una migliore fruizione da parte della collettività;
3. compiti di sorveglianza e vigilanza nella biblioteca civica in orario di apertura;
4. assistenza ad anziani, portatori di handicap ed altre categorie emarginate in ausilio al personale dei servizi socio-sanitari;
5. attività di supporto all'inserimento di famiglie immigrate;
6. collaborazione a specifici progetti predisposti dall'Amministrazione Comunale e dai vari Servizi;
7. collaborazione ad attività socialmente utili convenzionate con l'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione Comunale si riserva di disporre con apposito atto di indirizzo della Giunta Comunale, su indicazione di esigenze espresse dai responsabili dei servizi, l'utilizzo dei volontari per ambiti di attività non contemplati nel presente regolamento, al fine di sopperire a bisogni immediati non preventivamente individuabili per i quali sia fattibile l'utilizzo di volontari.

Art. 11 – Certificazione del servizio prestato

Il Comune di Serra San Bruno riconosce il servizio prestato dai volontari con idonea certificazione rilasciata su istanza dell'interessato.